

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. IIII)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(SARTI)

di concerto col Ministro degli Affari Esteri

(COLOMBO)

col Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(LA MALFA)

NELLA SEDUTA DEL 17 SETTEMBRE 1980

Revisione della disciplina sulla destinazione del personale di ruolo dello Stato alle istituzioni scolastiche e culturali italiane funzionanti all'estero

ONOREVOLI SENATORI. — Il funzionamento delle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero ha posto, soprattutto con lo espandersi della emigrazione, problemi sempre più complessi, ai quali, da anni, il legislatore tenta di dare soluzione.

Un primo intervento in tal senso fu proposto con la legge 30 luglio 1973, n. 477, che, nel contesto della più ampia delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale della scuola, aveva stabilito che i decreti delegati contenessero anche norme per il personale ispettivo, di-

rettivo, insegnante e non insegnante destinato alle istituzioni di cui trattasi.

La delega trovò attuazione in un apposito decreto legislativo, il quale peraltro non fu ammesso a registrazione dalla Corte dei conti.

La delega venne poi rinnovata con la legge 19 maggio 1975, n. 167, con contenuti più articolati ed ampi. La Corte dei conti ritenne però di sollevare, con ordinanza del 10 aprile 1976 della Sezione del controllo, questione di legittimità costituzionale per violazione dell'articolo 81 della Costituzione.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La Corte costituzionale accolse l'eccezione con sentenza n. 226 del 18 novembre 1976.

Conseguentemente, il Governo ha presentato, nella passata legislatura, un disegno di legge (atto Senato n. 723), che è decaduto per l'anticipato scioglimento del Parlamento.

Pertanto, i problemi, cui si è accennato, sono rimasti irrisolti.

La fase attuale di elaborazione delle relative soluzioni legislative, partendo da tali premesse storiche, tiene conto altresì dell'evoluzione nel frattempo intervenuta delle situazioni e, soprattutto, del maggiore rilievo assunto dal fenomeno del precariato scolastico all'estero, che, fra l'altro, è rimasto escluso dai provvedimenti di immissione in ruolo a favore del corrispondente personale precario delle scuole metropolitane, succedutisi dal 1973 al 1978, e, cioè, dall'applicazione sia dell'articolo 17 della legge già citata n. 477 del 1973 sia della legge 9 agosto 1978, n. 463.

Ciò ha esasperato lo stato di disagio di molte categorie di personale operante nelle istituzioni scolastiche e culturali all'estero, disagio di cui si sono fatte interpreti le organizzazioni sindacali.

La controversia si è, d'altra parte, riaperta nel medesimo momento in cui si è venuta nuovamente a manifestare l'aspettativa di una stabile sistemazione da parte del personale precario delle scuole metropolitane rimasto fuori dall'ambito di applicazione della precedente normativa di immissione in ruolo.

Siffatta contemporaneità ha portato ad una concomitanza di trattative con i sindacati e ad un conseguente parallelismo di ipotesi di soluzione, pur, ovviamente, tenendo conto delle specificità rispettive.

I criteri direttivi comuni sono dettati soprattutto dall'esigenza di collocare il problema del precariato in un quadro organico di interventi idonei a dare maggiore razionalità all'impiego di personale e a ridurre il ricorso a personale precario.

Per quanto riguarda, in particolare, il personale scolastico all'estero, il primo intervento progettato — nel contesto complessivo di cui si è detto — è inteso ad appor- tare alcune modifiche alla disciplina delle

procedure di destinazione del personale alle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, in modo da informare la relativa selezione a criteri di maggiore obiettività e da consentire la copertura di quasi tutto il fabbisogno di personale mediante l'impiego esclusivo di personale già di ruolo.

Un altro intervento che accompagna la sistemazione del personale precario è volto a modificare i criteri di formazione dei contingenti di personale da destinare all'estero secondo una prospettiva di programmazione che si basi su previsioni pluriennali dei fabbisogni, in relazione all'evoluzione della presenza scolastica e culturale all'estero.

Un ulteriore intervento attiene, come si è già accennato, all'eliminazione dei meccanismi che producono sempre nuovo precariato. Si tratta di una serie di modifiche del vigente ordinamento, che comportano, fra l'altro, l'abolizione dell'istituto dell'incarico quale previsto dalla legge 26 maggio 1975, n. 327, nonché l'esplicito divieto di altre forme di assunzione.

I predetti interventi si pongono come funzionalmente preliminari alla prevista sistemazione del personale precario, che, se effettuata a prescindere da ogni logica di modifica complessiva del sistema, finirebbe con il costituire una soluzione soltanto temporanea, in attesa che venga nuovamente a formarsi un largo precariato.

Le linee indicate sono, d'altronde, il risultato di una puntuale ricognizione delle situazioni di precariato esistenti.

I contenuti specifici della normativa proposta sono i seguenti:

A) *Destinazione all'estero.*

A tutte le attività culturali, scolastiche e formative all'estero è assegnato esclusivamente personale di ruolo dello Stato, che abbia conoscenza delle lingue straniere richieste per il paese a cui è destinato.

La scelta del personale da destinare all'estero sarà programmata ed avrà luogo secondo criteri rigorosi di accertamento dei requisiti professionali e culturali e di gra-

duazione degli aspiranti. Saranno inoltre previsti corsi specifici di formazione orientati particolarmente alla conoscenza della realtà sociale in cui il personale è chiamato ad operare.

La procedura di selezione comprenderà prove scritte ed un colloquio. Saranno valutati altresì i titoli professionali e culturali.

La selezione sarà effettuata con periodicità biennale; le relative graduatorie di merito saranno valide sino all'espletamento del concorso successivo.

La composizione delle Commissioni giudicatrici prevede anche la partecipazione di appartenenti alla categoria di personale che può prender parte al concorso. Le commissioni giudicatrici sono nominate dal Ministero degli affari esteri d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione (articoli 1, 2 e 3).

B) *Eliminazione delle cause che producono precariato.*

Le soluzioni proposte sono le seguenti:

1) soppressione degli istituti dell'incarico a tempo indeterminato e dell'incarico a tempo determinato (ivi compreso l'incarico a tempo determinato per i lettori), previsti dalla legge 26 maggio 1975, n. 327 (articolo 15);

2) divieto alle istituzioni scolastiche ed agli istituti di cultura di assumere nuovo personale precario, anche se con rapporto di diritto privato (articolo 16);

3) revisione e graduale ampliamento dei contingenti di personale di ruolo da destinare all'estero in modo da poter soddisfare tutte le esigenze connesse all'attuazione di iniziative culturali, scolastiche e formative mediante l'esclusivo impiego di personale di ruolo. La revisione di detti contingenti sarà effettuata, in prima applicazione della nuova normativa, in correlazione all'immissione in ruolo del personale precario (articolo 3).

C) *Sistemazione del personale docente precario.*

1) Gli insegnanti incaricati a tempo indeterminato, in possesso, ove prescritta, di specifica abilitazione, in servizio nell'anno scolastico 1979-80, o, per i paesi in cui l'anno scolastico ha inizio in data diversa da quella del territorio metropolitano, in periodi corrispondenti, sono immessi in ruolo, a prescindere dalla disponibilità dei posti (la soluzione è estesa ai lettori, che vanno immessi in ruolo per l'insegnamento per il quale sono abilitati):

a decorrere dal 10 settembre 1980, se in possesso di nomina già in anni antecedenti al 1979-80;

a decorrere dal 10 settembre 1981, se in servizio nel predetto anno scolastico, in forza di nomina conseguita per la prima volta (articolo 4).

2) Gli insegnanti incaricati a tempo determinato, non abilitati, in servizio nell'anno scolastico 1979-80, o, per i paesi in cui l'anno scolastico ha inizio in data diversa da quella del territorio metropolitano, in periodi corrispondenti, sono immessi in ruolo (la soluzione è estesa ai lettori, che sono ammessi al concorso riservato per il conseguimento della abilitazione e per la conseguente immissione in ruolo per l'insegnamento per il quale si abilitino):

a decorrere dal 10 settembre 1981, se in possesso di nomina già in anni antecedenti al 1979-80 (l'immissione in ruolo è disposta in questa ipotesi a prescindere dalla disponibilità dei posti);

a partire dal 10 settembre 1982, se in servizio nel predetto anno scolastico, in forza di nomina conseguita per la prima volta (l'immissione in ruolo è disposta in questa ipotesi gradualmente, nell'ambito della riserva del 50 per cento dei posti disponibili ogni anno, stabilita per la corrispondente categoria di personale metropolitano).

Gli insegnanti contemplati nel presente n. 2) sono immessi in ruolo subordinatamente al conseguimento dell'abilitazione, ove

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

prescritta, mediante la partecipazione all'apposita sessione prevista, ai soli fini abilitativi, per il corrispondente personale metropolitano (articolo 5).

* * *

Per tutti gli insegnanti aventi titolo alla immissione in ruolo è previsto il mantenimento in servizio sino alla nomina. Per gli insegnanti non abilitati l'ulteriore mantenimento in servizio dopo l'espletamento dell'apposita sessione di esami è limitato ovviamente a coloro che avranno conseguito la abilitazione (articolo 8).

Il personale immesso in ruolo può continuare ad essere utilizzato nelle attività precedentemente svolte all'estero (articolo 14).

* * *

Gli insegnanti in servizio per supplenze conferite ai sensi dell'articolo 9 della legge 26 maggio 1975, n. 327, i quali abbiano due anni di servizio nel quinquennio antecedente al 10 settembre 1980, hanno titolo — unitamente al corrispondente personale supplente metropolitano — alla riserva del 50 per cento dei posti disponibili nel primo concorso ordinario indetto in applicazione della legge sul precariato delle scuole metropolitane.

I predetti insegnanti, se già abilitati e con uno dei due anni di servizio prestato nel 1978-79 o nel 1979-80, o in periodi corrispondenti per i paesi con diverso calendario scolastico, sono immessi in ruolo gradualmente dopo gli insegnanti incaricati di cui al precedente punto 2) (articolo 9).

* * *

È stato inoltre previsto quanto segue per particolari categorie di personale:

Per il personale incaricato contemplato dall'articolo 42 — comma terzo — della legge 26 maggio 1975, n. 327, senza titolo di studio valido per l'insegnamento, è disposta l'immissione in ruolo, anche in soprannu-

mero, nelle carriere esecutive ed ausiliarie del personale non docente della scuola, in analogia a quanto previsto per gli esperti degli istituti tecnici e professionali senza titolo di studio valido (articolo 6).

D) *Sistemazione del personale non docente precario.*

Il personale non di ruolo delle carriere ausiliarie ed esecutive, che abbia prestato servizio nell'anno scolastico 1979-80 o, per i paesi nei quali vi è un diverso calendario scolastico, in periodo corrispondente, è immesso in ruolo, a prescindere dalla disponibilità dei posti, a decorrere dal 10 settembre 1980.

Il personale non di ruolo della carriera di concetto è immesso in ruolo, a prescindere dalla disponibilità dei posti, a decorrere dal 10 settembre 1980:

a) *ope legis*, se in servizio alla data del 9 settembre 1978;

b) previo superamento di un concorso riservato con sola prova orale, se assunto dopo la predetta data del 9 settembre 1978 (articoli 10, 11, 12 e 13).

E) *Rientro in Italia.*

Il personale immesso in ruolo rimane a prestare servizio all'estero.

Le modalità del suo rientro nel territorio metropolitano saranno determinate come segue:

sino al compimento del sesto anno dalla immissione in ruolo, il rientro può essere disposto soltanto a domanda, nel limite massimo del 10 per cento annuo del numero complessivo delle unità di personale immesse in ruolo con la medesima decorrenza;

allo scadere del settimo anno il rientro è obbligatorio, salvo la facoltà per il Ministro degli affari esteri di disporre, in caso di assoluta impossibilità di sostituzione, la proroga della permanenza all'estero per non

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

oltre due anni. In tale ipotesi il rientro è disposto, sulla base di un'apposita graduatoria, a partire da coloro i quali hanno un maggior punteggio in relazione all'anzianità di servizio.

Al personale che, al compimento dei sette anni di servizio all'estero, non abbia raggiunto il numero di anni attualmente richiesto per il minimo della pensione statale, è data facoltà di rimanere, su propria richiesta, nella stessa sede, fino al raggiungimen-

to del predetto limite e, comunque, non oltre cinque anni.

Il personale può scegliere, sia nel caso di rientro facoltativo sia nel caso di rientro obbligatorio, una provincia di suo gradimento.

Qualora nella provincia prescelta non vi siano posti disponibili, l'assegnazione della sede avverrà nell'ambito regionale (articolo 14).

Il disegno di legge contiene poi alcune norme finali e transitorie.

DISEGNO DI LEGGE**TITOLO I****DESTINAZIONE ALL'ESTERO****Art. 1.**

(Procedura per la selezione del personale da destinare all'estero)

Il personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato da assegnare alle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, comprese le istituzioni scolastiche di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153, è scelto esclusivamente tra il personale di ruolo, che abbia conoscenza delle lingue straniere richieste per il paese a cui è destinato.

La destinazione alle istituzioni di cui al comma precedente è disposta, annualmente, nei limiti dei contingenti stabiliti ai sensi del successivo articolo 3, secondo piani pluriennali che sono definiti, in relazione alle esigenze delle istituzioni medesime, dal Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sulla base degli elementi conoscitivi forniti dalle competenti autorità consolari e diplomatiche. I predetti piani possono essere periodicamente aggiornati in modo che risultino aderenti ad eventuali esigenze sopravvenute.

Alla destinazione all'estero si provvede previo accertamento dei requisiti professionali e culturali con riferimento specifico alla preparazione necessaria per l'espletamento delle funzioni che dovranno essere svolte all'estero.

L'accertamento di cui al comma precedente è effettuato mediante esami, integrati della valutazione dei titoli professionali e culturali.

Gli esami comprendono una o più prove scritte ed un colloquio e consistono nella trattazione articolata di argomenti culturali e professionali, con particolare riferimento alle funzioni da svolgere all'estero, e nell'accertamento della conoscenza delle lin-

gue straniere richieste per il paese a cui si riferisce la destinazione.

Gli esami sono indetti ogni biennio.

Le commissioni giudicatrici dispongono di 100 punti di cui 80 per le prove di esame e 20 per i titoli professionali e culturali.

Superano le prove di esame gli aspiranti che abbiano riportato una votazione media non inferiore a 56/80. Sono ammessi al colloquio gli aspiranti che abbiano riportato nella prova o prove scritte una votazione non inferiore a quella minima determinata dal decreto di cui all'ultimo comma del presente articolo.

Terminate le prove di esame si dà luogo alla valutazione dei titoli nei riguardi dei soli aspiranti che hanno superato detti esami.

Le graduatorie di merito sono compilate sulla base della somma dei punteggi riportati nelle prove di esame e nella valutazione dei titoli.

Sono destinati all'estero gli aspiranti che si collocano in posizione utile in relazione al numero dei posti per il quale sono stati indetti gli esami.

Le graduatorie conservano validità per la copertura dei posti che si rendano disponibili sino all'anno scolastico precedente a quello cui si riferiscono i posti assegnati agli esami successivi. Nei casi di sopravvenuta urgente necessità di assegnare personale a posti per i quali non sia possibile provvedere mediante ricorso alle predette graduatorie per esaurimento delle stesse o per mancanza di graduatorie specifiche, i relativi esami sono indetti anche prima della scadenza biennale.

Le graduatorie sono pubblicate negli albi dei Ministeri degli affari esteri e della pubblica istruzione, previo avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per il personale destinato all'estero saranno organizzati corsi specifici di formazione orientati particolarmente alla conoscenza della realtà sociale in cui il personale stesso è chiamato ad operare.

Il Ministro degli affari esteri determinerà, con decreto da emanare di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, le singole categorie di personale di ruolo dello Stato che possono essere destinate all'este-

ro in relazione alle varie funzioni da svolgere, i criteri di organizzazione degli esami, i programmi relativi, le lingue richieste per i paesi a cui si riferiscono le destinazioni, la composizione delle commissioni giudicatrici secondo le indicazioni di cui al successivo articolo 2, la ripartizione del punteggio tra le singole prove, con la fissazione altresì dei criteri di valutazione dei titoli. Il predetto decreto detterà inoltre le disposizioni generali per l'organizzazione dei corsi di formazione di cui al precedente comma.

Art. 2.

*(Composizione
delle commissioni giudicatrici)*

Le commissioni giudicatrici degli esami sono presiedute da un funzionario del Ministero degli affari esteri, anche a riposo, che rivesta o abbia rivestito una qualifica non inferiore a quella che sarà indicata dal decreto di cui all'ultimo comma del precedente articolo 1, a seconda del tipo di esami.

Esse sono costituite da un numero minimo di tre membri, compreso il presidente, elevabile in relazione al tipo di esami e sono composte in modo da assicurare la presenza di un appartenente ad una delle categorie di personale che possono essere assegnate alle funzioni cui si riferiscono gli esami, il quale abbia possibilmente esperienza di servizio all'estero, nonchè la presenza di esperti per accertamenti in materie specifiche.

In relazione al numero degli aspiranti, le commissioni possono essere integrate in modo da costituire sottocommissioni.

Le commissioni sono nominate con decreto del Ministro degli affari esteri, sentito il Ministro della pubblica istruzione.

I componenti delle commissioni che appartengano al personale ispettivo-tecnico, direttivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica sono designati dal Ministro della pubblica istruzione tra i nominativi compresi in appositi elenchi formati dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Qualora gli elenchi non siano stati tempestivamente compilati o siano esauriti, il Ministro della pubblica istruzione designerà direttamente i nominativi dei predetti componenti.

Art. 3.

(Contingenti del personale da destinare all'estero)

Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e del tesoro, sono stabiliti, secondo i piani pluriennali di cui al precedente articolo 1, i contingenti del personale di ruolo dello Stato da assegnare alle istituzioni culturali e scolastiche italiane all'estero, comprese le istituzioni scolastiche di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153.

I contingenti di cui al precedente primo comma sono soggetti a revisione annuale.

Il decreto di cui al precedente primo comma fisserà altresì il limite massimo della spesa.

In prima applicazione della presente legge i contingenti del personale di ruolo attualmente esistenti sono ampliati in corrispondenza al numero di personale precario che sarà immesso in ruolo per effetto di quanto previsto dal successivo titolo II.

TITOLO II

SISTEMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE IN SERVIZIO NON DI RUOLO ALL'ESTERO

Art. 4.

(Immissione in ruolo degli insegnanti incaricati a tempo indeterminato)

Sono immessi in ruolo, a prescindere dalla disponibilità dei posti nei ruoli metropolitani, gli insegnanti incaricati a tempo indeterminato delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, in possesso, ove prescritta, di specifica abilitazione, che abbiano prestato servizio nelle istituzioni sco-

lastiche e culturali italiane all'estero, comprese le istituzioni scolastiche di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153, nell'anno scolastico 1979-80, ovvero, per i paesi nei quali l'anno scolastico ha inizio in data diversa da quella del territorio metropolitano, che abbiano prestato servizio durante l'anno scolastico 1979-80 e prestino servizio alla data del 1° settembre 1980.

Gli insegnanti incaricati, di cui al precedente comma, sono immessi in ruolo a decorrere, ai soli effetti giuridici, dal 10 settembre 1980, se in possesso di incarico già in anni antecedenti all'anno scolastico 1979-1980; sono immessi in ruolo a decorrere, ai soli effetti giuridici, dal 10 settembre 1981, se in servizio in forza di incarico conferito successivamente all'anno scolastico 1978-79.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai lettori presso istituzioni scolastiche ed universitarie straniere, i quali sono immessi in ruolo per l'insegnamento per il quale sono forniti di abilitazione.

Gli insegnanti di ruolo, in servizio all'estero, utilizzati di fatto in insegnamenti di ordine e grado di scuola diverso da quello di appartenenza possono essere immessi, a domanda, nei ruoli relativi al predetto ordine o grado, purchè siano in possesso della abilitazione specifica per l'insegnamento in cui sono stati utilizzati.

L'immissione nei ruoli degli insegnanti di cui al comma precedente è disposta alle condizioni e secondo le modalità di cui ai precedenti primi due commi. Le decorrenze degli effetti giuridici sono stabilite dal 10 settembre 1980 o dal 10 settembre 1981 a seconda che l'utilizzazione di fatto sia avvenuta già in anni antecedenti all'anno scolastico 1979-80 o, rispettivamente, successivamente all'anno scolastico 1978-79.

Art. 5.

(Immissione in ruolo degli insegnanti incaricati a tempo determinato)

Sono immessi in ruolo gli insegnanti incaricati a tempo determinato delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, che abbiano prestato servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'este-

ro comprese le istituzioni scolastiche di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153, nell'anno scolastico 1979-80, ovvero, per i paesi nei quali l'anno scolastico ha inizio in data diversa da quella del territorio metropolitano, che abbiano prestato servizio durante l'anno scolastico 1979-80 e prestino servizio alla data del 1° settembre 1980, subordinatamente al conseguimento dell'abilitazione, ove prescritta, mediante la partecipazione all'apposita sessione di esami prevista, ai soli fini abilitativi, per il corrispondente personale delle scuole metropolitane.

Gli insegnanti incaricati, di cui al precedente comma, sono immessi in ruolo, a prescindere dalla disponibilità dei posti nei ruoli metropolitani, a decorrere, ai soli effetti giuridici, dal 10 settembre 1981, se in possesso di incarico già in anni antecedenti all'anno scolastico 1979-80; sono immessi in ruolo gradualmente, a partire dal 10 settembre 1982, nell'ambito della riserva del 50 per cento dei posti disponibili ogni anno, che è stabilita per il corrispondente personale delle scuole metropolitane, se in servizio in forza di incarico conferito successivamente all'anno scolastico 1978-79.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai lettori presso istituzioni scolastiche ed universitarie straniere, i quali sono immessi in ruolo per l'insegnamento per il quale conseguono l'abilitazione.

Gli insegnanti incaricati a tempo determinato, che abbiano svolto l'incarico in ordine o grado di scuola diverso da quello cui si riferisce il titolo di abilitazione di cui sono in possesso, sono immessi in ruolo, con le modalità e decorrenze di cui al presente articolo, per l'insegnamento per il quale sono incaricati, purchè il titolo di abilitazione posseduto possa ritenersi parzialmente valido per tale insegnamento ai sensi della legge 25 luglio 1966, n. 603.

Art. 6.

(Personale incaricato di cui all'articolo 42, comma terzo, della legge 26 maggio 1975, n. 327)

Il personale incaricato, di cui all'articolo 42, comma terzo, della legge 26 maggio

1975, n. 327, è immesso, anche in soprannumero, nei ruoli delle carriere esecutive del personale non docente della scuola, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, a decorrere, ai soli effetti giuridici, dal 10 settembre 1980.

Art. 7.

(Insegnanti incaricati di attività non previste dall'ordinamento scolastico metropolitano)

I precedenti articoli 4 e 5 si applicano, alle condizioni e secondo le modalità e decorrenze in essi stabilite, anche agli insegnanti, in servizio all'estero, incaricati a tempo indeterminato o, rispettivamente, a tempo determinato, che siano stati assunti per attività non previste dall'ordinamento scolastico metropolitano.

L'immissione in ruolo degli insegnanti di cui al presente articolo è disposta per l'insegnamento per il quale è valido il titolo di abilitazione già da loro posseduto o da loro conseguito nella sessione di esami prevista dal precedente articolo 5, alla quale sono ammessi sulla base del titolo di studio posseduto.

Art. 8.

(Mantenimento in servizio del personale da immettere in ruolo)

Il personale incaricato da immettere in ruolo per effetto dei precedenti articoli 4, 5 e 7 è mantenuto in servizio sino alla immissione in ruolo.

Per il personale non abilitato l'ulteriore mantenimento in servizio dopo l'espletamento dell'apposita sessione di esami di abilitazione è subordinato al superamento degli esami stessi.

Per il personale che non li superi il mantenimento in servizio cessa al termine dell'anno scolastico in cui gli esami sono stati ultimati.

Il mantenimento in servizio è limitato al numero delle ore per il quale il personale risulta incaricato nell'anno scolastico 1979-1980.

Art. 9.

(Insegnanti supplenti)

Hanno titolo a partecipare alla riserva del 50 per cento dei posti stabilita nel primo concorso ordinario per il corrispondente personale supplente delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche metropolitane gli insegnanti forniti dei prescritti requisiti per l'accesso ai ruoli metropolitani, che abbiano svolto due anni di servizio non di ruolo ai sensi dell'articolo 9 della legge 26 maggio 1975, n. 327, nel quinquennio antecedente al 10 settembre 1980.

Hanno titolo a partecipare alla riserva di cui al precedente comma anche gli insegnanti incaricati di cui al precedente articolo 5, che abbiano svolto due anni di servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, comprese le istituzioni scolastiche di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153, nel quinquennio di cui al precedente comma.

Hanno titolo ad essere immessi gradualmente in ruolo, nell'ordine in cui sono collocati nelle graduatorie da compilare per il corrispondente personale metropolitano, gli insegnanti di cui al precedente primo comma, già abilitati, che abbiano prestato servizio in qualità di supplente nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, comprese le istituzioni scolastiche di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153, nell'anno scolastico 1978-79 o nell'anno scolastico 1979-1980, ovvero, per i paesi nei quali l'anno scolastico ha inizio in data diversa da quella del territorio metropolitano, abbiano prestato servizio durante uno dei due predetti anni scolastici e abbiano prestato o prestino servizio alla data del 1° settembre 1979 o, rispettivamente, alla data del 1° settembre 1980, nonchè abbiano svolto altresì un altro anno di servizio di insegnamento nelle predette istituzioni scolastiche e culturali, nel quinquennio antecedente al 10 settembre 1980.

Gli insegnanti di cui al precedente comma sono immessi in ruolo dopo gli insegnanti di cui al precedente articolo 5.

Gli anni di servizio, richiesti dal presente articolo, sono computati sulla base di 180 giorni di servizio effettivo in ciascun anno.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi primo e terzo si applicano altresì, alle condizioni da esse previste, agli insegnanti comunque assunti presso le istituzioni statali scolastiche e culturali italiane all'estero, purchè i predetti insegnanti risultino inseriti nelle graduatorie compilate ai sensi della legge 26 maggio 1975, n. 327.

Art. 10.

(Immissione in ruolo del personale non docente incaricato delle carriere ausiliarie ed esecutive)

Il personale non docente incaricato delle carriere ausiliarie ed esecutive, che abbia prestato servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, comprese le istituzioni scolastiche di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153, nell'anno scolastico 1979-80, ovvero, per i paesi nei quali l'anno scolastico ha inizio in data diversa da quella del territorio metropolitano, che abbia prestato servizio durante l'anno scolastico 1979-80 e presti servizio alla data del 1° settembre 1980, è immesso, rispettivamente, nei ruoli delle carriere ausiliarie e nei ruoli delle carriere esecutive di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, a decorrere, ai soli effetti giuridici, dal 10 settembre 1980, a prescindere dalla disponibilità dei posti nei ruoli metropolitani.

Art. 11.

(Personale non docente comunque assunto con mansioni esecutive ed ausiliarie presso le istituzioni statali scolastiche e culturali italiane all'estero)

Il servizio prestato all'estero dal personale non docente comunque assunto con mansioni esecutive od ausiliarie presso le istituzioni statali scolastiche e culturali italiane all'estero, sulla base della sua inclusione nelle relative graduatorie della legge 26

maggio 1975, n. 327, è valido ai fini del computo dei due anni di servizio richiesti dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, per l'ammissione ai concorsi di accesso alle carriere esecutive ed ausiliarie del personale non docente delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche dello Stato.

Art. 12.

(Immissione in ruolo del personale non docente incaricato della carriera di concetto)

Il personale non docente incaricato della carriera di concetto, che abbia prestato servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, comprese le istituzioni scolastiche di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153, nell'anno scolastico 1979-80, ovvero, per i paesi nei quali l'anno scolastico ha inizio in data diversa da quella del territorio metropolitano, che abbia prestato servizio durante l'anno scolastico 1979-80 e presti servizio alla data del 1° settembre 1980, è immesso nel ruolo della carriera di concetto del personale non docente della scuola, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, a decorrere, ai soli effetti giuridici, dal 10 settembre 1980, a prescindere dalla disponibilità di posti nei ruoli metropolitani.

L'immissione in ruolo è disposta direttamente nei riguardi del personale non docente incaricato della carriera di concetto che era già in servizio alla data del 5 settembre 1978, data di entrata in vigore della legge 9 agosto 1978, n. 463.

Per il restante personale non docente incaricato della carriera di concetto, ferma restando la decorrenza degli effetti giuridici della nomina di cui al precedente primo comma, l'immissione in ruolo è disposta previo superamento di un concorso riservato con sola prova orale, che sarà effettuato secondo le medesime modalità previste per il corrispondente personale non docente incaricato della carriera di concetto delle scuole metropolitane.

Art. 13.

(Personale non docente comunque assunto con mansioni di concetto presso le istituzioni statali scolastiche e culturali italiane all'estero)

Il servizio prestato all'estero dal personale non docente comunque assunto con mansioni di concetto presso le istituzioni statali scolastiche e culturali italiane all'estero, sulla base della sua inclusione nelle relative graduatorie della legge 26 maggio 1975, n. 327, è equiparato a quello prestato nelle scuole metropolitane ai soli fini della valutazione nei concorsi previsti dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420 per l'accesso alla carriera di concetto delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche dello Stato.

TITOLO III

NORME PER IL SERVIZIO ALL'ESTERO
E PER IL RIENTRO NEL TERRITORIO
METROPOLITANO

Art. 14.

(Norme per il servizio all'estero e per il rientro in Italia del personale immesso in ruolo)

Il personale comunque nominato in ruolo per effetto del precedente titolo II rimane a prestare servizio all'estero. Allo stesso si applicano le vigenti disposizioni che regolano il servizio all'estero del personale di ruolo, salvo le deroghe di cui ai successivi commi del presente articolo.

Nel caso di soppressione di posti o di riduzione di orario l'utilizzazione del personale di cui al precedente comma è disposta, per corrispondenti funzioni, in altri posti esistenti nel medesimo paese o, qualora ciò non sia possibile, in un paese limitrofo o in un paese in cui sia richiesto l'uso della stessa lingua.

Sino al compimento del sesto anno dalla immissione in ruolo, il rientro del predetto personale nel territorio metropolitano può essere disposto soltanto a domanda, nel limite massimo del 10 per cento annuo del numero delle unità di personale immesso in ruolo per ciascuno dei gruppi distinti a seconda della decorrenza degli effetti dell'immissione stessa.

Ai fini di cui al precedente terzo comma sono compilate apposite graduatorie, distinte a secondo delle varie categorie di aspiranti al rientro nel territorio metropolitano, i quali sono inseriti in esse secondo l'anzianità di servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, comprese le istituzioni scolastiche di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153. Dette graduatorie sono aggiornate ogni anno fino al compimento del sessennio di cui al precedente comma, attraverso le necessarie modifiche dei punteggi attribuiti agli aspiranti già iscritti in esse e l'inserimento dei nuovi aspiranti.

Il rientro nel territorio metropolitano è obbligatorio al compimento del settimo anno dalla immissione in ruolo, salvo la facoltà per il Ministero degli affari esteri di disporre la proroga della permanenza all'estero per non oltre due anni, in caso di assoluta impossibilità di sostituzione del personale che dovrebbe rientrare in Italia.

Il rientro obbligatorio è disposto sulla base di apposite graduatorie, distinte a seconda delle varie categorie di personale interessato, nelle quali sono inseriti tutti coloro che abbiano compiuto sette anni di servizio all'estero, secondo l'anzianità di servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, comprese le istituzioni scolastiche di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153.

Il rientro è disposto a partire da coloro i quali hanno maggiore anzianità di servizio all'estero.

Al personale che, al compimento dei sette anni di servizio all'estero, non abbia raggiunto il numero di anni richiesto dalle norme vigenti per il conseguimento del trattamento minimo di pensione previsto per gli impiegati civili dello Stato, è consentito di rimanere, su sua richiesta, all'estero fino al

raggiungimento del predetto limite utile ai fini della pensione e, comunque, non oltre 5 anni. Il mantenimento all'estero è subordinato alla presentazione, da parte dell'interessato, di apposita domanda con la quale egli chiede altresì irrevocabilmente di essere collocato a riposo al termine del predetto periodo.

Sia nel caso di rientro facoltativo sia nel caso di rientro obbligatorio, il personale può scegliere la sede di servizio nel territorio metropolitano in una provincia di suo gradimento. Qualora nella provincia prescelta non vi siano posti disponibili, l'assegnazione della sede avverrà nell'ambito regionale.

TITOLO IV

ELIMINAZIONE DELLE CAUSE CHE PRODUCONO PRECARIATO NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E CULTURALI ALL'ESTERO

Art. 15.

(Soppressione degli incarichi a tempo indeterminato ed a tempo determinato)

Sono abrogate le disposizioni della legge 26 maggio 1975, n. 327, salvo le norme regolanti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale ivi contemplato che restano in vigore fino all'entrata in ruolo del personale docente e non docente in servizio non di ruolo all'estero di cui al titolo II della presente legge.

Al personale immesso in ruolo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, 17, comma secondo, e 36, comma quarto, della legge 26 maggio 1975, n. 327, per il riconoscimento del servizio pre-ruolo.

Art. 16.

(Divieto di assunzione di nuovo personale precario)

Alle istituzioni scolastiche e culturali statali all'estero è fatto divieto di assumere nuovo personale precario anche con rapporto di diritto privato.

Le eventuali assunzioni di personale effettuate in violazione del divieto di cui al precedente comma sono nulle di diritto e improduttive di effetti, ferma restando la responsabilità dei funzionari e degli organi delle istituzioni che le abbiano disposte.

Art. 17.

(Sostituzione di docenti temporaneamente assenti)

I docenti temporaneamente assenti per non più di venti giorni nelle scuole italiane all'estero e nelle istituzioni di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153, sono sostituiti mediante ripartizione delle relative ore di insegnamento fra gli insegnanti di ruolo già in servizio, anche se in possesso di abilitazione diversa purchè affine secondo apposita tabella da emanare con decreto del Ministero della pubblica istruzione di concerto con il Ministero degli affari esteri. Le ore, così ripartite, eventualmente eccedenti l'orario settimanale obbligatorio di insegnamento previsto dall'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, numero 417, sono retribuite come ore soprannumerarie in conformità delle disposizioni vigenti in materia nel territorio metropolitano.

Art. 18.

(Insegnamento di materie obbligatorie che comportano un orario settimanale inferiore a quello di cattedra)

Nelle scuole statali di istruzione secondaria all'estero di ogni ordine e grado le ore di insegnamento di materie obbligatorie che non vengono a costituire cattedra o posto-orario sono ripartite fra gli insegnanti di ruolo già in servizio con abilitazione specifica od affine ai sensi del precedente articolo 17.

Le ore, così ripartite, eventualmente eccedenti l'orario settimanale obbligatorio di insegnamento previsto dall'articolo 88 del

decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, sono retribuite con le modalità di cui al precedente articolo 17.

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19.

(Supplenze di insegnamento)

Qualora non sia possibile provvedere ai sensi dei precedenti articoli 17 e 18 i presidi ed i direttori didattici possono conferire supplenze temporanee di insegnamento sulla base di apposite graduatorie compilate dai presidi o direttori didattici stessi ed approvate dalle competenti autorità consolari.

I supplenti sono retribuiti in relazione alle ore di servizio effettivamente prestato sulla base dello stipendio iniziale del corrispondente personale di ruolo. Ad essi non è corrisposto l'assegno di sede.

Non si provvede comunque alla nomina di supplenti nel caso di posti di insegnamento disponibili per un numero di giorni inferiore a 20.

Art. 20.

(Insegnamento di materie obbligatorie secondo la legislazione locale e non previste dall'ordinamento scolastico italiano)

In mancanza di personale di ruolo possono essere affidati a personale straniero, in possesso dei requisiti prescritti dalle relative disposizioni locali, gli insegnamenti di materie obbligatorie nelle scuole italiane all'estero in base alla normativa dei paesi ove hanno sede le scuole stesse e non previste nell'ordinamento scolastico italiano.

Al personale di cui al comma precedente è corrisposta una retribuzione annua determinata ai sensi dell'articolo 157 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 21.

(Personale non docente da assumere per speciali esigenze in aree geografiche particolari)

Per speciali esigenze connesse a difficoltà linguistico-ambientali in particolari aree geografiche da determinare con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con i Ministri del tesoro e della pubblica istruzione e in mancanza di specifiche graduatorie, gli Istituti italiani di cultura e le scuole statali all'estero possono assumere, previa autorizzazione del Ministero degli affari esteri, impiegati locali a contratto da utilizzare per mansioni di concetto, esecutive ed ausiliarie. Dette assunzioni dovranno essere disposte nel limite di un contingente, da determinare col suindicato decreto interministeriale, nell'ambito del quale saranno fissate le aliquote di personale da adibire rispettivamente a mansioni di concetto, esecutive ed ausiliarie.

Al personale di cui al comma precedente, è corrisposta una retribuzione annua determinata ai sensi dell'articolo 157 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 22.

(Legge regolatrice dei contratti)

Il contratto di assunzione ed il rapporto di lavoro del personale di cui agli articoli 20 e 21 della presente legge sono regolati dalla legge locale.

Art. 23.

(Norme applicabili al personale non docente)

Al personale non docente si estendono le norme che il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, detta per il personale docente.

Ai fini della disciplina dei congedi si applica al personale non docente l'articolo 143

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Per la determinazione dell'assegno di sede la tabella degli assegni base annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, è integrata come segue:

D) *Personale non docente in servizio presso istituzioni scolastiche e culturali italiane*

	Assegno mensile lordo
20. Personale delle carriere di concetto L.	80.000
21. Personale delle carriere esecutive »	65.000
22. Personale delle carriere ausiliarie »	50.000

Art. 24.

(Trattamento economico del personale retribuito da altre autorità o enti all'estero)

L'assegno di sede del personale di ruolo dello Stato cui venga corrisposta, da parte di autorità o ente all'estero, una retribuzione per altro servizio prestato, è diminuito di un importo pari a quello corrisposto da detta autorità o ente.

Art. 25.

(Norme di rinvio)

Per quanto non diversamente previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni del regio decreto 12 febbraio 1940, numero 740, della legge 6 ottobre 1962, n. 1546, e del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, nonchè tutte le altre disposizioni vigenti che disciplinano, fra l'altro, le attività delle istituzioni scolastiche e culturali all'estero, ivi comprese quelle di cui alla legge 3 marzo 1971, numero 153, lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale ad esso addetto, con riferimento, in particolare, alla posizione di stato in cui il personale medesimo è collocato.

Art. 26.

(Copertura finanziaria)

All'onere derivante per l'anno 1980 dalla attuazione della presente legge, valutato in lire 15.080 milioni, si provvede quanto a lire 6.950 milioni a carico dello stanziamento iscritto al capitolo n. 2502 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1980 e quanto a lire 8.130 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo numero 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

All'onere derivante per l'anno 1981, valutato in lire 51.600 milioni, si provvede quanto a lire 18.550 milioni a carico dello stanziamento iscritto al capitolo n. 2502 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1981 e quanto a lire 33.050 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.